

Pubblicato il 27/04/2026

N. 03287 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 04897/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4897 del 2025, proposto dal Comune di Buccino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo IC Buccino, Istituto Comprensivo IC San Gregorio Magno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di San Gregorio Magno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

Provincia di Salerno, non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 852/2025, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Istituto Comprensivo IC Buccino, dell'Istituto Comprensivo IC San Gregorio Magno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di San Gregorio Magno e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note rispettivamente in data 11 marzo e 26 marzo 2026 con le quali la Regione Campania e il Comune di San Gregorio Magno hanno chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellante l'avvocato Ennio De Vita;

Viste le conclusioni delle parti appellate come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Avanti il giudice di prime cure, l'originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l'annullamento:

con il ricorso introduttivo

– del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 44 del 25 giugno 2024, pubblicato sul BURC n. 46 del 1° luglio 2024, avente ad oggetto: “*Istituzione Scolastica IC San Gregorio Magno - Buccino*”, con il quale, in pretesa esecuzione della sentenza del TAR Napoli – IV Sez., n. 3798/2024 del 17 giugno 2024 di annullamento della delibera di G.R.C. n. 816/2023, recante dimensionamento della rete scolastica per l’A.S. 2024 -2025, nella parte in cui accorpa l’Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno con quello di Buccino, si decreta di “*costituire l’istituzione scolastica IC San Gregorio Magno – Buccino con sede legale in via Giardino a San Gregorio Magno*”;

- del provvedimento prot. n. 38273 del 2 luglio 2024, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania recante “*con effetto dal 1° settembre 2024 è costituita l’istituzione scolastica IC San Gregorio Magno – Buccino con sede legale in via Giardino, San Gregorio Magno*”;

- di tutti gli atti presupposti, richiamati o meno nel decreto dirigenziale della Regione Campania n. 44 del 25 giugno 2024, nonché collegati, connessi e consequenziali;

con i motivi aggiunti

– della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 753 del 21 dicembre 2024, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2025, avente ad oggetto: “*Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa. Anno scolastico 2025/2026*”, nelle parti in cui (punto 6 del dispositivo ed all. A alla delibera), sull’assunto “di dover dare ottemperanza alla sentenza n. 3798/2024 del TAR Campania”, ha meramente riproposto la statuizione (già gravata con il ricorso

introduttivo) di costituzione dell'istituzione scolastica IC San Gregorio Magno-Buccino con sede legale in via Giardino in San Gregorio Magno;

- di tutti gli atti presupposti, richiamati o meno nella delibera della Giunta Regionale della Campania n. 753 del 21 dicembre 2024, ivi compresi il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 44 del 25 giugno 2024 ed il provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 38273 del 2 luglio 2024 (già impugnati con il ricorso introduttivo), laddove se ne possa prospettare una rinnovata funzione di supporto e preordinazione all'emanazione della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 753 del 21 dicembre 2024, nonché collegati, connessi e consequenziali, ivi compresi gli ulteriori atti diretti a sopprimere l'autonomia scolastica dell'IC di Buccino.

Il primo giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti.

In particolare il TAR, in accoglimento dell'eccezione formulata dal Comune di San Gregorio Magno, ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, in quanto la deliberazione con esso impugnata è stata superata per effetto della successiva delibera n. 753/2024, gravata con i motivi aggiunti.

Quanto ai motivi aggiunti, il primo giudice ha considerato le doglianze complessivamente infondate.

In particolare, secondo il TAR, deve innanzitutto escludersi la sussistenza di una violazione/elusione del giudicato.

Nel caso di specie, evidenzia il giudice di prime cure, la sentenza n. 3798/2024 del TAR Campania -Napoli aveva annullato la D.G.R. n. 816 del 29 dicembre 2023 nella parte in cui ha disposto l'accorpamento dell'Istituto Comprensivo "San Gregorio Magno" all'Istituto Comprensivo "Buccino" per difetto di motivazione, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali non era stata tenuta in considerazione la natura di "comune montano" del Comune di San Gregorio Magno.

Ne discende, secondo il TAR, che l'obbligo conformativo scaturente dalla pronuncia si sostanziava nel riesercitare il potere di programmazione, dotando il provvedimento di un adeguato corredo motivazionale, senza alcun vincolo circa l'esito, confermativo o meno, di tale determinazione, pienamente rimessa all'amministrazione titolare del potere discrezionale programmatico.

Avendo l'Amministrazione regionale provveduto a rideterminarsi, corredando il provvedimento di nuova motivazione, nessuna elusione del giudicato, secondo il TAR, è nella fattispecie ravvisabile.

Inoltre, argomenta il primo giudice che, secondo quanto statuito nella richiamata sentenza del TAR per la Campania n. 3798/2024, neppure risultava necessario, al fine di emendare il vizio motivazionale, riattivare il contraddittorio procedimentale con gli Enti interessati e, segnatamente, con il Comune ricorrente, non essendo tale prescrizione rinvenibile nel contenuto precettivo della sentenza né un tale obbligo potrebbe ritenersi discendere dai principi generali.

Il primo giudice ha poi respinto la censura secondo la quale, essendo in atto il dimensionamento scolastico per l'a.s. 2025/2026, *“la pretesa di dover dare esecuzione alla sentenza 3798/2024, invero, è inammissibile e superata, essendo questa riferita all'annullamento della delibera di G.R.C. 816/2023”*.

La doglianza, oltre a risultare contraddittoria rispetto alla coeva deduzione di ipotesi di violazione/elusione del giudicato e ad obliterare che il *decisum* in questione, omette di considerare, secondo il TAR, che il richiamo all'esecuzione della sentenza rappresenta solo una delle motivazioni poste a fondamento della delibera gravata, di modo tale che la sua (eventuale) illegittimità non avrebbe comunque effetto.

Soggiunge il primo giudice che l'indice numerico della popolazione scolastica dell'IC Buccino non può costituire un elemento vincolante per il mantenimento delle autonomie preesistenti, né d'altro canto, osserva il TAR, il Comune ricorrente ha dedotto profili di criticità in grado di evidenziare l'illogicità, la contraddittorietà,

l'ingiustizia manifesta, l'arbitrarietà o l'irragionevolezza della determinazione adottata tali da travalicare gli stringenti limiti cui soggiace il sindacato del giudice amministrativo.

Infine, quanto alla censura con la quale il Comune ricorrente si duole dell'erronea individuazione, quale accorpante, dell'IC di S. Gregorio Magno, in ragione del maggior numero di alunni presenti nel plesso di via Giardino, questa non è stata ritenuta accoglibile dal primo giudice, in quanto la lettura coordinata delle previsioni normative conduce ad escludere che, ai fini dell'individuazione della sede legale, debba farsi riferimento alla numerosità degli alunni della "scuola", intesa come istituzione scolastica nel suo complesso.

Avverso la sentenza impugnata in data 17 giugno 2025 è stato depositato ricorso in appello.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Istituto Comprensivo IC Buccino, l'Istituto Comprensivo IC San Gregorio Magno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di San Gregorio Magno e la Regione Campania.

Con ordinanza cautelare n. 2852/2025 è stata respinta l'istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte appellante.

In data 28 febbraio e 9 marzo 2026 ha depositato memoria e memoria di replica il Comune di Buccino.

In data 2 marzo 2026 ha depositato memoria la Regione Campania.

In data 10 marzo 2026 ha depositato memoria di replica il Comune di San Gregorio Magno.

All'udienza pubblica del 31 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In sede di appello, sono stati dedotti tre motivi.

Con il primo, l'appellante ha lamentato un difetto nella pronuncia, quanto ai profili di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di erroneità della motivazione.

In particolare, argomenta l'amministrazione appellante che la pronuncia del TAR esaminerebbe solo in parte le doglianze proposte, totalmente esautorando la valutazione di alcuni motivi sui quali si registrerebbe totale omissione di pronuncia, in violazione dell'obbligo di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In particolare, si lamenta che il giudice di prime cure avrebbe ommesso di pronunciarsi in merito alle censure di illegittimità della mera riproposizione di quanto era stato già disposto con decreto dirigenziale n. 44 del 25 giugno 2024, censurato e sospeso dal TAR per la Campania - Napoli con ordinanza n. 1472 del 26 luglio 2024, senza dare corso ad alcuna nuova istruttoria e senza rinnovare il contraddittorio, ed inoltre analoga omissione riguarderebbe la dedotta violazione delle Linee guida della Regione Campania per il dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa e dell'art. 139 d.lgs. 112/98, in merito all'obbligo di coinvolgimento degli enti comunali nella programmazione della rete scolastica.

Con il secondo motivo, lamenta l'appellante la violazione e la totale elusione della pronuncia del TAR per la Campania di cui all'ordinanza della IV Sezione n. 1472 del 26 luglio 2024, nella forma e nella sostanza, oltre alla violazione: del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro delle finanze, n. 127/2023; delle linee guida della Regione Campania per il dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa per l' a.s. 2024-2025; dell'art. 139 del d.lgs. n. 112/98.

Nella delibera n. 753 del 21 dicembre 2024 emergerebbe, secondo l'appellante, come la Regione Campania, nulla abbia fatto che riproporre pedissequamente, senza

istruttoria, senza procedimento e senza contraddittorio, l'accorpamento dell'Istituto Comprensivo di Buccino all'Istituto San Gregorio Magno, limitando il maquillage al formale incardinamento in capo alla Giunta della decisione.

Secondo l'appellante, si verterebbe nel caso di specie nella pleonastica reiterazione di quanto già posto in essere dal Dirigente della UOD Istruzione con il precitato decreto dirigenziale della Regione Campania n. 44/2024, già censurato con l'ordinanza del TAR per la Campania n. 1472/2024.

Con il terzo motivo, si deduce la sussistenza del vizio di violazione di legge, specificamente lamentando il mancato coinvolgimento dell'ente locale appellante nel procedimento, con violazione del riparto delle competenze.

Vengono poi riproposti motivi dedotti in primo grado.

L'appello è infondato.

Osserva il Collegio, preliminarmente, che i motivi di appello possono essere scrutinati congiuntamente, stante la loro evidente oggettiva connessione.

Al riguardo - in disparte taluni dubbi sulla sussistenza dell'originario interesse al ricorso in capo al Comune di Buccino, dal momento che la soppressione dell'autonomia scolastica dell'IC Buccino non comporta la chiusura di plessi scolastici o la riduzione dell'offerta formativa per la comunità residente - appare al Collegio in primo luogo convincente quanto argomentato dal primo giudice relativamente alla considerazione che il solo dato numerico della popolazione studentesca - per quanto necessario, non determinante - non rappresenti un valore decisivo al fine di garantire la permanenza dell'autonomia scolastica in un determinato comune, tenuto conto delle ampie e articolate valutazioni che devono assistere i processi di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa.

Del pari, non è revocabile in dubbio, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, che l'amministrazione regionale deve poter esercitare l'ampia discrezionalità che la normativa di settore le riconosce.

E' in questo contesto di ampia valutazione discrezionale, cui appaiono estranei profili di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, che il Collegio non ravvisa la sussistenza delle omissioni di pronuncia dedotte nel primo motivo né le asserite violazioni di legge dedotte nel secondo motivo di appello.

Ciò posto, e avuto riguardo al terzo motivo, si soggiunge che, se è vero che la Regione ha rieditato il potere in tema di dimensionamento scolastico, a valle della sentenza del TAR per la Campania n. 3798/2024, senza coinvolgere il Comune appellante, tuttavia non può trascurarsi, come evidenziato dalla stessa amministrazione regionale, che anche in caso di coinvolgimento del comune appellante – il provvedimento finale non sarebbe stato diverso, con ciò che ne discende in termini di applicazione dell'articolo 21-*octies*, comma 2 della legge n. 241/1990.

Peraltro, va anche osservato che poiché la sentenza del TAR per la Campania n. 3798/2024 aveva annullato la prima decisione sulla dirigenza scolastica (del 23 dicembre 2023) per difetto di istruttoria e di motivazione, un nuovo coinvolgimento procedimentale delle amministrazioni non era necessario e/o dovuto.

L'appello pertanto, va respinto.

Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Sergio Zeuli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Valentini

IL PRESIDENTE

Claudio Contessa

IL SEGRETARIO